MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2011, n. 158

Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. (11G0200)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557, recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243, recante recepimento della direttiva 94/52/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1998, recante recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998;

Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'elaborazione di un elenco unico dei solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, poiche' non si introducono nuovi criteri specifici di purezza dei solventi, nel rispetto della disciplina fissata a livello comunitario;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 luglio 2011;

Adotta

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Pagina 1 di 4

UNIONE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato I al presente decreto, che ne forma parte integrante.

Art. 2

- 1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:
 - a) decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557;
 - b) decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243;
 - c) decreto ministeriale 15 ottobre 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: Fazio

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 338

ALLEGATO I (art.1 comma 1)

SOLVENTI DI ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI

FABBRICAZIONE, PER TUTTI GLI USI (1)

----Nome

Parte I - SOLVENTI DA UTILIZZARE, RISPETTANDO LE CORRETTE PRASSI DI

Propano
Butano
Acetato di etile
Etanolo
Anidride carbonica
Acetone (2)
Protossido d'azoto

(1) Si ritiene che l'impiego di un solvente di estrazione avviene nel rispetto delle corrette prassi di fabbricazione quando il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati ed in

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Pagina 2 di 4



UNIONE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE

quantita' tecnicamente inevitabile e tale da non presentare rischi per la salute umana.

(2) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva e' vietato.

Parte II - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E LORO CONDIZIONI DI IMPIEGO

=======================================		
Nome	 Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione)	Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente
Esano (1)	Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao	 1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao
	 Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate	10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate
	 	30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale
	Preparazione di germi di cereali sgrassati	5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati
Acetato di metile	Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffe' e dal te'	 20 mg/kg nel caffe' o nel te'
	Produzione di zucchero da melasse	 1 mg/kg nello zucchero
Etilmetilchetone (2)	Frazionamento di grassi e oli	5 kg/mg nel grasso o olio
	Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffe' e dal te'	 20 mg/kg nel caffe' o nel te'
Diclorometano	Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffe' e dal te'	 2 mg/kg nel caffe' torrefatto e 5 mg/kg nel te'

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.



UNIONE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE

Metanolo	Per tutti gli impieghi	10 mg/kg
Propan-2-olo	Per tutti gli impieghi	10 mg/kg
Etere dimetilico	Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate	 0,009 mg/kg nel prodotto proteico sgrassato

vietato.

- (1) Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64 °C e 70 °C. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e' vietato.
- (2) La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e' vietato.

Parte III - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE

Nome	Quantita' massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi di estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali	
Etere dietile	2 mg/kg	
Esano (*)	1 mg/kg	
Cicloesano	1 mg/kg	
Acetato di metile	1 mg/kg	
Butan-1-olo	1 mg/kg	
Butan-2-olo	1 mg/kg	
Etilmetilchetone (*)	1 mg/kg	
Diclorometano	0,02 mg/kg	
Propan-1-olo	1 mg/kg	
1,1,1,2-tetrafluoroetano 0,02 mg/kg		
Metanolo	1,5 mg/kg	
Propan-2-olo	1 mg/kg	

(*) L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Pagina 4 di 4